

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI ARRETRATI CANONI E CONSUMI ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale

N. 03 del 21/02/2017

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale

N. 32 del 12/10/2018

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Finalità del regolamento

Art. 3 – Responsabile del procedimento

Art. 4 – Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1-Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista :

- dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- dall'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ;

2-Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

3-Il presente regolamento va ad integrare il vigente regolamento per la distribuzione dell'acqua e delle utenze adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 28/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Finalità del regolamento

1-L'adozione del predetto regolamento è dettata dalla constatazione della grossa passività da parte degli utenti del servizio idrico nei confronti del Comune, che a causa di condizioni economiche disagiate si trovano nell'impossibilità di pagare il debito accumulato negli anni e pertanto pervengono all'ufficio tributi numerose richieste verbali di rateazione dei debiti.

2-L'Ente constatato il tasso di passività e l'importo del credito, verificata la volontà di un elevato numero di contribuenti che al fine di evitare l'interruzione della fornitura idrica intendono procedere per attivare un piano di rateizzazione, al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti acquedotto e recuperare una parte delle passività pregresse, col presente intende regolamentare le procedure riguardo la gestione delle predette morosità.

3-I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché al principio di democrazia, uguaglianza e trasparenza verso tutti i contribuenti.

Art. 3 – Responsabile del procedimento

1-Il responsabile che concorderà la richiesta di rateizzazione, in ottemperanza al presente regolamento, fatta dall'intestatario o dal conduttore/rappresentante dell'utenza idrica ed

approverà il piano di rateizzazione secondo quanto stabilito dai successivi articoli è il responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi.

%

Art. 4 – Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

1-Su richiesta dell'interessato può essere concessa la rateizzazione dei crediti per l'utenza acquedotto riferiti ad annualità arretrate :

- per la durata massima di 5 mesi per importi fino ad Euro 500,00
- per la durata massima di 10 mesi per importi di Euro 501,00 fino ad Euro 1.000,00
- per la durata massima di 36 mesi per importi superiori ad Euro 1.000,00 e fino ad Euro 3.000,00
- per la durata massima di 48 rate per importi superiori ad Euro 3.000,00 e fino ad Euro 5.000,00
- per la durata massima di 60 mesi per importi superiori ad Euro 5.000,00

2-Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo, accertati i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.

3-In caso di mancato pagamento di una rata, per esigenze temporanee, si dà la possibilità di recuperare pagando la stessa entro la scadenza della rata successiva. Se invece si verifica il mancato pagamento di un numero di rate consecutive superiori a quattro mensilità consecutive :

- a)- Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b)- l'intero importo deve essere immediatamente versato in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta;
- c)- il credito non può più essere rateizzato;
- d)- si procede al recupero giudiziale delle somme residue dovute come previsto dalle vigenti normative e dal regolamento della gestione del servizio acquedotto.

4- Nel caso in cui l'ufficio, dopo la rateizzazione concessa, accerta difficoltà oggettive a rispettare il piano di rateizzazione, può allungare il piano di rateizzazione, dietro presentazione di idonea documentazione a supporto, per un numero di rate non superiore al 50 % di cui alla rateizzazione prevista al comma 1°.-